

allo studio del procuratore dell'attrice)

conclusioni

- ✓ Confermare nelle sue fondamentali statuizioni il provvedimento cautelare concesso e per l'effetto ribadire in via definitiva la cancellazione della segnalazione *de qua* ai danni dell'Attianese Pasquale sas.
- ✓ accertare la illegittimità del comportamento ritorsivo del Monte dei Paschi di Siena che, successivamente all'incardinamento della causa in ordine all'anatocismo ed usura pendente innanzi all'intestato Tribunale, ha inopinatamente segnalato alla centrale rischi l'Attianese Pasquale sas, senza preventivamente revocarne gli affidamenti;
- ✓ considerare che l'esponente non versava in uno stato di insolvenza, all'atto in cui fu effettuata la segnalazione, ma si trovava in una condizione economica tale da valutarsi come soggetto sano e capace di adempiere regolarmente ed esattamente tutte le obbligazioni di pagamento;
- ✓ accertare che, per effetto dell'ingiusta segnalazione alla centrale rischi, come provato per *tabulas*, in ragione della documentazione versata in atti, l'Attianese sas ha di fatto chiusa l'azienda e perciò ha subito danni (nesso causale ineludibile) pari ad € 10.389.802,41, oltre quello di natura reputazionale che si quantifica in euro 3.000.000,00.
- ✓ Appurare che tal richiesta danni sia legittima, atteso che è stato leso il diritto all'impresa, oltrechè quello alla tutela del risparmio ed all'immagine, costituzionalmente garantiti, così come doviziosamente e pregevolmente scritto nell'ordinanza dal Giudice della cautela.
- ✓ Delibare che il Monte dei Paschi di Siena abbia agito con colpa grave e con dolo nel dover effettuare la detta segnalazione, nonostante che a tal uopo fosse stato adeguatamente avvertito dalla difesa dell'attrice con fax e lettera raccomandata e perciò considerare tali decisive circostanze ai fini dell'elemento soggettivo del danno occorso all'Attianese sas.
- ✓ Condannare perciò il Monte dei Paschi di Siena spa alla somma di euro 13.389.802,41 o a quel diverso importo che il Giusdicente vorrà liquidare anche in via equitativa, in considerazione altresì del danno di immagine e



reputazionale che l'attrice ha subito irrimediabilmente dall'agire ritorsivo ed incauto della convenuta, dal momento del fax di avvertimento comunicato il 15.05.2010 o dal dì dell'incardinamento del ricorso cautelare ante causam del 06.08.2010 sino all'emananda sentenza dell'odierno giudizio di merito.

- ✓ Col favore delle spese e degli emolumenti legali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara anticipatario.

Cardito lì, 2.05.2017

avv. Biagio Riccio

